



LEGA PRO

COMUNICATO N. 25/CIT – 9 APRILE 2025

25/60

COPPA ITALIA SERIE C 2024–2025

GARA DELL'8 APRILE 2025

Si riporta il risultato della gara disputata l'8 Aprile 2025

FINALE RITORNO

RIMINI GIANA ERMINIO 0-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 9 Aprile 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARA DELL'8 APRILE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesse che in occasione della gara disputata nel corso della Finale di ritorno di Coppa Italia Serie C i sostenitori della Società GIANA ERMINIO e RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto

"

GARA DELL'8 APRILE 2025



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

RIMINI

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tifosi Locali, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1° e al 2° minuto del primo tempo, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere, i suoi sostenitori, esposto, al 25° minuto del secondo tempo, per circa quattro minuti, uno striscione non autorizzato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica).

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 9 Aprile 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani